

Norme & Tributi

Fisco e sentenze

Le accise sui carburanti per le navi da crociera ferme

Agenzia delle Dogane

Esenzione in caso di stazionamento forzoso per l'emergenza Covid

Resta da definire la portata dell'agevolazione per le navi in partenza fuori dalla Ue

Benedetto Santacroce
Ettore Sbandi

Esenzione dalle accise per le navi da crociera in stazionamento forzoso a causa dell'emergenza Covid-19 e che tuttavia permangono armate nelle località portuali, in condizioni di pronta navigazione.

L'agenzia Dogane e Monopoli (Adm) sceglie con la circolare 20/D/2021 di assistere le grandi imprese che sono state (ed in buona parte sono ancora) gravemente penalizzate dalla pandemia. Le navi con le quali l'attività crocieristica viene svolta, infatti, sono rimaste ferme in sosta forzosa per lunghi periodi e, al contempo, hanno dovuto operare approvvigionamenti di carburante, almeno per alimentare i motori e consentire il funzionamento degli impianti tecnologici e delle apparecchiature di bordo in continuità anche durante lo stazionamento. Queste forniture, in regime ordinario, potrebbero essere considerate imponibili poiché, a rigore, l'esenzione da accisa di cui al punto 3 della ta-

bella A allegata al Dlgs 504/95 è riservata alla navigazione nelle acque marine unionali.

E tuttavia, nell'assunto che questi rifornimenti siano «direttamente commisurati e funzionali all'esecuzione di quelle operazioni univocamente preordinate all'immediata ripresa della navigazione marittima avente ad oggetto prestazioni di servizi a titolo oneroso, secondo la serie sistematica di collegamenti organizzati su rotte predefinite», con la circolare 20/D/2021, Adm ha disposto che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, «per i predetti rifornimenti a tutte le navi da crociera in sosta forzosa come sopra caratterizzata, si possono ritenere soddisfatti i presupposti per l'applicazione dell'esenzione da accisa di cui al paragrafo 3, tabella A, Testo unico delle accise».

Il provvedimento in argomento, di sicuro sostegno per l'economia,

suscita non poche riflessioni.

Anzitutto, si potrebbe considerare il principio in parola applicabile ad ogni ipotesi di rifornimento commerciale e, dunque, non univocamente destinato alle attività delle navi da crociera, forse estensibile per lo meno a tutte le ipotesi di attività ferme per disposizione autoritativa in conseguenza del lockdown generalizzato.

Oltre a ciò, si potrebbe altresì riconsiderare il tema dello stallo in mare, in generale, per tutte le attività di controllo, manutenzione, lavorazioni, avarie che possono occorrere e che, nel tempo, hanno generato dubbi circa la necessità di applicazione dell'accisa o meno. Restano dubbi generali, invece, per l'esportazione, che pure potrebbe essere ammissibile con soglie temporali di tolleranza circa il tempo di partenza di una nave, se si vuole assumere di fatto abrogato l'articolo 254 del Testo unico delle leggi doganali.

Se per le esenzioni unionali, che per alcuni versi hanno anche posto l'Italia in infrazione Ue, l'applicazione delle regole di base è certa, diverso è il tema export, dove si registrano prassi operative molto variabili.

Resta poi il warning delle Dogane sul fatto che le forniture in argomento devono essere in esenzione solo se strettamente necessarie alle finalità sopra richiamate ed eseguite in ossequio a tutte le formalità di settore previste dal Dm 225/2015, compreso lo scarico di prodotto con sistemi di misurazione standardizzata come dalla determina 30354/18.

IL PERIMETRO

L'applicazione

- La circolare 20/D consente l'esenzione dalle accise per le navi da crociera in stazionamento forzoso a causa dell'emergenza Covid-19 e che tuttavia permangono armate nelle località portuali, in condizioni di pronta navigazione
- La chance permane fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il vitalizio per l'immobile non vuole il prezzo-valore

Imposta di registro

Stop della Cassazione nel calcolo dell'imponibile per il contratto di rendita

Angelo Busani

Il principio del «prezzo-valore» non si applica al contratto con il quale viene costituita una rendita vitalizia a fronte della cessione di un bene immobile. È quanto ha deciso la Corte di cassazione nell'ordinanza 16230 del 10 giugno 2021 su una materia che non ha precedenti in sede di giurisprudenza di legittimità.

Il «prezzo-valore» (normato dall'articolo 1, comma 497, legge 266/2005) è il sistema di determinazione della base imponibile (non contestabile dal Fisco) dei trasferimenti immobiliari mediante la moltiplicazione della rendita catastale per i noti coefficienti di aggiornamento, al ricorrere dei seguenti presupposti:

- l'acquirente sia una persona fisica che non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione;
- la cessione abbia a oggetto un edificio a uso abitativo e relative pertinenze;
- il sistema del «prezzo-valore» sia oggetto di un'opzione esercitata dal soggetto acquirente all'atto della cessione e menzionata in detto atto.

Il criterio può diventare recessivo qualora il valore della rendita superi quello dell'immobile ceduto

In altre parole, quando ricorrono i presupposti il prezzo pattuito e il valore venale del bene divengono ininfluenti ai fini della determinazione della base imponibile cui applicare le prescritte aliquote dell'imposta di registro.

Nel caso del contratto che reca la cessione di un'abitazione a fronte della costituzione di una rendita vitalizia, si tratta dunque di interfacciare la disciplina del prezzo-valore con la regola specificamente inerente alla determinazione della base imponibile del contratto di rendita vitalizia: si tratta dell'articolo 46 del Dpr 131/1986 (il Tur, testo unico dell'imposta di registro), per il quale la base imponibile di una rendita si determina come segue:

- la base imponibile è costituita dal valore dei beni ceduti dal beneficiario della rendita ovvero, se maggiore, dal valore della rendita;
- il valore della rendita vitalizia si ottiene, a sua volta, moltiplicando l'annualità per un dato coefficiente (desumibile da un prospetto allegato al Tur) correlato all'età del vitalizzante: tanto più costui è anziano, tanto meno la rendita vale.

Ebbene, secondo la Cassazione, proprio perché la regola in ordine alla determinazione della base imponibile della rendita vitalizia non si basa solamente sul valore dell'immobile, ma mette a confronto tale valore con il valore della rendita, il criterio del «prezzo-valore» si rende inapplicabile. Se, infatti, il valore della rendita supera il valore dell'immobile, quest'ultimo criterio diventa «subvalente e recessivo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
ntplusfisco.ilssole24ore.com
Il testo dell'ordinanza 16230/2021 della Cassazione

Trust, con la tassazione all'uscita per l'imposta versata c'è il rimborso

Successioni

L'Agenzia si allinea alla Cassazione e abbandona la tassazione all'entrata

Andrea Vasapolli

Il trust è l'istituto giuridico più duttile e complesso che il nostro ordinamento mette a disposizione e uno dei suoi utilizzi principali è nell'ambito della pianificazione patrimoniale per il passaggio generazionale. Le scelte di chi ha istituito un trust familiare fino ad ora sono state fortemente influenzate dal regime fiscale che l'agenzia delle Entrate affermava fosse applicabile. Secondo l'Agenzia, infatti, scontava l'imposta sulle donazioni il passaggio del patrimonio dal disponente al trustee, applicando aliquote e franchigie in funzione dei rapporti di parentela tra il disponente e i beneficiari designati, mentre era considerato fiscalmente irrilevante il successivo passaggio del patrimonio, anche a distanza di molti anni, dal trustee ai beneficiari (regime definito della «tassazione all'entrata»). Tale interpretazione consentiva di utilizzare il trust quale strumento per «congelare» l'imposizione applicando l'attuale regime dell'imposta sulle successioni e donazioni, considerato non particolarmente gravoso, e di evitare gli effetti negativi di un eventuale inasprimento di tale regime.

La dottrina più qualificata e, in modo costante dal mese di giugno 2019 con oltre cento pronunce, la Corte di cassazione contestavano tale interpretazione evidenziando che nel passaggio del patrimonio dal disponente al trustee non si realizza un incremento liberale e definitivo del patrimonio di quest'ultimo per cui, mancando il presupposto che legittima l'imposizione, tale attribuzione patrimoniale deve essere considerata fiscalmente irrilevante. Al contrario deve essere assoggettata ad imposizione l'attribuzione finale del patrimonio dal trustee ai beneficiari, applicando la normativa in vigore nel momento in cui si realizza tale attribuzione (regime definito della «tassazione all'uscita»).

Nel 2021 l'agenzia delle Entrate in tre risposte ad interpellò (le n. 106, 351 e 352.) ha preso posizione riconoscendo che è fiscalmente rilevante ai fini dell'imposta sulle

successioni e donazioni l'attribuzione del patrimonio dal trustee ai beneficiari, e da ciò si desume che abbia finalmente cambiato la propria linea interpretativa adeguandosi al principio della tassazione all'uscita consolidatosi nei pronunciamenti della Suprema Corte.

Le conseguenze sono di grande rilievo, sia per chi ha già istituito un trust sia sulle ragioni che, in futuro, guideranno nella scelta dell'utilizzo di tale strumento.

Per chi ha già istituito un trust si pone il problema di quale sarà la sorte dell'imposta sulle donazioni pagata «all'entrata», cioè quando il trustee ha ricevuto il patrimonio, stante il fatto che da tale trasferimento non doveva conseguire alcun pagamento d'imposta. È escluso, perché non previsto dalla legge, che per tali trust si possa affermare che nessuna imposta sarà più dovuta, quello già eseguito infatti è qualificabile semplicemente come un pagamento indebito. L'opzione più ragionevole appare essere la presentazione di una istanza di rimborso, sia da parte di chi è nel termine dei tre anni dal pagamento, avendo titolo a richiedere il rimborso per legge (articolo 42, comma 2, del Dlgs 346/1990), sia da parte di chi ha effettuato tale pagamento da oltre tre anni, facendo leva sul principio del legittimo affidamento nelle interpretazioni dell'agenzia delle Entrate, per cui non dovrebbe subire un danno chi si è in buona fede adeguato alle stesse. È invece difficile ipotizzare che si possa in futuro chiedere di compensare le imposte pagate «all'entrata» dal trust o dal trustee con quelle che saranno dovute dai beneficiari al momento della attribuzione a loro del fondo in trust, stante la diversità dei soggetti.

Per quanto riguarda invece le ragioni di istituire un trust, deve essere chiaro che tale strumento non serve ad evitare le conseguenze di un eventuale futuro aggravio dell'imposta sulle successioni e donazioni, perché il momento fiscalmente rilevante sarà rappresentato da quello in cui, magari fra molti decenni, il patrimonio verrà definitivamente attribuito ai beneficiari. Il venir meno del motivo di interesse fiscale farà tuttavia emergere con maggior forza le molteplici ragioni per le quali è utile istituire un trust familiare, dall'accompagnamento nel tempo degli eredi alla tutela dei soggetti deboli, al mantenimento unitario del patrimonio e così via.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Naspi è esentasse se va nel capitale coop

Ammortizzatori

Dalle Entrate le istruzioni per beneficiare dell'agevolazione fiscale

Con un provvedimento pubblicato ieri a firma del direttore dell'agenzia delle Entrate, sono state indicate le modalità per beneficiare dell'esenzione Irpef a fronte dell'erogazione della Naspi in soluzione unica.

L'articolo 1, comma 12, della legge 160/2019, oltre due anni fa ha previsto la possibilità di incassare l'indennità di disoccupazione esentasse se erogata in soluzione unica, invece che mensile, per sottoscrivere il capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico ha come oggetto l'attività lavorativa del socio. Il provvedimento, che avrebbe dovuto essere

emanato entro 90 giorni, dispone che, per avere l'esenzione Irpef, il beneficiario deve allegare alla domanda di liquidazione all'Inps i seguenti documenti:

- attestazione di iscrizione della cooperativa nel registro imprese della Camera di commercio e nell'albo nazionale delle società cooperative tenuto dalle Camere di commercio;
- stralcio dell'elenco dei soci con dichiarazione del presidente della cooperativa che attesti l'iscrizione del socio e l'attività svolta;
- autodichiarazione in cui si afferma che la Naspi viene destinata al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno in cui si è incassata la Naspi.

A fronte di ciò, l'Inps non applicherà la tassazione sulla somma erogata ed evidenzierà l'agevolazione nella certificazione unica.

—M.Pri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il Sole 24 ORE

L'ACCONTO IMU 2021 AL TEMPO DEL COVID

Gli esperti spiegano tutto nel dettaglio evidenziando le novità: casi pratici, analisi della giurisprudenza, risposte a quesiti ed esempi di compilazione della modulistica. Alla cassa senza errori, con l'acconto IMU 2021 del Sole 24 Ore!

IN EDICOLA DAL 14 MAGGIO	CON IL SOLE 24 ORE A 9,90* € *Oltre al prezzo del quotidiano	OPPURE ONLINE: offerte.ilssole24ore.com/accontoimu2021 OFFERTA VALIDA IN ITALIA FINO AL 28 GIUGNO 2021
---------------------------------------	---	---

© RIPRODUZIONE RISERVATA
ntplusfisco.ilssole24ore.com
Il testo dell'ordinanza 16230/2021 della Cassazione